

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher

numero:	16i
del:	2025-01-27
autore:	Stefano Seppi

Circolare

A tutti i nostri clienti

Legge Finanziaria 2025

Di seguito Vi proponiamo una sintesi delle principali novità apportate dalla Legge Finanziaria 2025¹. La legge si compone di un articolo e 908 commi.

1 Indice

1	Indice.....	1
2	Nuovi scaglioni IRPEF.....	2
3	Reddito di lavoro dipendente e regime forfetario.....	2
4	Web Tax.....	2
5	Aliquota imposta sostitutiva plusvalenze su redditi diversi.....	2
6	Imposta sostitutiva cripto-attività.....	3
7	Rivalutazione terreni e partecipazioni “a regime”.....	3
8	Assegnazione o cessione agevolata beni d’impresa e trasformazione agevolata in società semplice.....	3
9	Estromissione immobile imprenditore individuale.....	4
10	Detrazioni fiscali per recupero del patrimonio edilizio – novità dal 2025.....	4
11	Ecobonus – novità dal 2025.....	4
12	Riduzione rischio sismico.....	5
13	Bonus arredo – valido ancora solamente per il 2025.....	5
14	Superbonus – novità dal 2025.....	5
15	Eliminazione barriere architettoniche – nessuna modifica nella Finanziaria 2025.....	5
16	Detrazione “bonus verde” – non è stata riproposta.....	6
17	IVA: Reverse charge negli appalti di movimentazione merci e nella logistica.....	6
18	Aliquota IVA del 5% per i corsi di attività sportiva alpinistica.....	6
19	Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi.....	6
20	Indicazione CIN nel mod. REDDITI, 730 e CU.....	7
21	Tracciabilità spese trasferta e di rappresentanza.....	7
22	Sottoscrizione digitale processi verbali.....	7
23	Novità per lavoratori frontalieri con la Svizzera e retribuzioni convenzionali.....	7
24	Bonus elettrodomestici.....	8
25	Imposta di registro prima casa - novità.....	8
26	Contributo studenti fuori sede.....	8
27	Riduzione contributiva nuovi artigiani e commercianti.....	8

1 Legge nr. 207 del 31.12.2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 – S.O. 43/L

28 Bonus nuove nascite.....	8
29 Detrazione IRPEF cani guida.....	9
30 Imposta sostitutiva premi di produttività.....	9
31 Novità welfare aziendale.....	9
32 Proroga maxi deduzione per i nuovi dipendenti.....	9
33 Credito d'imposta transizione 5.0.....	10
34 Mini IRES.....	10
35 Credito d'imposta "Industria 4.0".....	11
36 Rifinanziamento "Nuova Sabatini".....	11
37 Detassazione delle mance nel settore ricettivo e della ristorazione.....	12
38 Verifiche degli organo di controllo delle società che ricevono contributi "significativi"....	12
39 Obbligo della PEC per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria.....	12

2 Nuovi scaglioni IRPEF

Sono stati confermati gli interventi sulle disposizioni del TUIR per stabilizzare la rimodulazione, già prevista per il 2024, degli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF, nonché della misura delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente.²

Per il 2024 e 2025 gli scaglioni di reddito e le aliquote sono le seguenti³:

- fino a euro 28.000 23%
- oltre euro 28.000 fino a 50.000 35%
- oltre euro 50.000 43%

3 Reddito di lavoro dipendente e regime forfetario

Come noto⁴, i soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati⁵ superiori a euro 30.000 non possono accedere al regime forfetario.

Solo per il 2025, questo limite è stato elevato a euro 35.000^{6 7}.

Pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

- non superiore a euro 35.000, potranno applicare o continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
- superiore a euro 35.000, non potranno applicare o continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.

4 Web Tax

La web tax si applica alle grandi imprese (con ricavi superiori a 750 milioni di euro) che offrono specifici servizi digitali in Italia, come pubblicità mirata, piattaforme di interazione e trasmissione di dati. Prevede un acconto a novembre e il saldo a maggio dell'anno successivo. Contrariamente a quanto precedentemente ipotizzato, le soglie di fatturato rimangono in vigore⁸.

5 Aliquota imposta sostitutiva plusvalenze su redditi diversi

L'aliquota dell'imposta sostitutiva su diverse tipologie di redditi, quali ad esempio: le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate, azioni, titoli, valute, metalli preziosi, derivati e crypto-attività superiori a euro 2.000, è stata aumentata dal 12,50% al 26%⁹.

2 comma 2

3 art. 11, c. 1 del TUIR

4 art. 1, c. 57, lett. d-ter) della Legge 190/2014 - Finanziaria 2015

5 di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR

6 comma 12

7 vedasi anche la nostra circolare 4/2025

8 commi 21 e 22

9 comma 23

6 Imposta sostitutiva crypto-attività

Per le crypto-attività sono state introdotte le seguenti novità¹⁰:

Aumento dell'aliquota

- L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da crypto-attività aumenta dal 26% al 33% a partire dal 01.01.2026;

Eliminazione della soglia di esenzione

- A partire dal 01.01.2025, viene eliminata la soglia di esenzione di euro 2.000 sotto la quale le plusvalenze non erano soggette a imposta. Questo significa che tutte le plusvalenze saranno tassate, indipendentemente dall'importo.

Estensione della portabilità delle minusvalenze

- La possibilità di riportare le minusvalenze agli anni successivi (fino al quarto anno) viene estesa all'intero ammontare, non solo alla parte eccedente i 2.000 euro. Questo permette una deduzione integrale delle minusvalenze dalle plusvalenze future.

Rideterminazione del valore delle crypto-attività possedute al 01.01.2025

- Per le crypto-attività possedute al 01.01.2025, è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale¹¹ alla stessa data, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 18%.
 - Questa opzione non consente però di generare minusvalenze deducibili.
- L'imposta sostitutiva del 18% va versata:
 - entro il 30.11.2025, oppure
 - può essere rateizzata al massimo in 3 rate annuali con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

7 Rivalutazione terreni e partecipazioni “a regime”

Va a regime la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto¹² di:

- terreni edificabili e agricoli, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi.
- partecipazioni, anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1 di ciascun anno, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.11 del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima.

È prevista un'imposta sostitutiva di 18%, da versare entro lo stesso termine.

8 Assegnazione o cessione agevolata beni d'impresa e trasformazione agevolata in società semplice

Viene riproposta la possibilità per le società di persone e di capitali di¹³:

- assegnare o cedere beni immobili non strumentali e mobili registrati non strumentali ai soci entro il 30.09.2025 – Deve trattarsi di soci iscritti al libro soci entro il 30.09.2024 ovvero che vengano iscritti entro il 30.01.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2024;
- trasformarsi in società semplice (per le sole società immobiliari di gestione).

È prevista un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per società non operative) sulla differenza tra valore normale o catastale per gli immobili ed il costo fiscale.

Per le assegnazioni o cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva do-

10 commi da 24 a 29

11 art. 9 del TUIR

12 comma 30

13 commi da 31 a 36

vuta nella misura del 13%.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire:

- 60% entro il 30.09.2025;
- 40% entro il 30.11.2025.

È inoltre disposto che:

- il costo fiscalmente riconosciuto delle quote o azioni possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
- in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società¹⁴. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

9 Estromissione immobile imprenditore individuale

Questa misura permette agli imprenditori individuali di "estromettere" un immobile strumentale dal patrimonio aziendale pagando un'imposta sostitutiva agevolata¹⁵.

L'agevolazione è riconosciuta con effetto dal 01.01.2025:

- per gli immobili strumentali per natura¹⁶ posseduti al 31.10.2024;
- riguarda le estromissioni poste in essere dal 01.01.2025 al 31.05.2025;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - 60% entro il 30.11.2025;
 - 40% entro il 30.6.2026.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

10 Detrazioni fiscali per recupero del patrimonio edilizio – novità dal 2025

La detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio¹⁷, ripartita in 10 rate annuali, era originariamente del 36% su un importo massimo di spesa di euro 48.000. Dal 26.06.2012 al 31.12.2024 è stata innalzata al 50% su un importo massimo di spesa di euro 96.000.

Dal 01.01.2025¹⁸ la detrazione si applica su un importo massimo di spesa di euro 96.000. La detrazione sarà riconosciuta nella misura del:

- 50% per proprietari di abitazione principale;
- 36% negli altri casi.

Nel 2026 e nel 2027, fermo restando l'importo di euro 96.000, la detrazione sarà del:

- 36% per proprietari di abitazione principale;
- 30% negli altri casi.

I locatari ed i conviventi non potranno più beneficiare dell'aliquota maggiore per l'abitazione principale.

11 Ecobonus – novità dal 2025

Per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica "ordinaria"¹⁹, c.d. ecobonus, (diversi dal Superbonus), dal 2025 la detrazione è riconosciuta nella misura del²⁰:

- 50% per proprietari o titolari del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- 36% negli altri casi.

Nel 2026 e nel 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:

- 36% per proprietari o titolari del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- 30% negli altri casi.

I locatari ed i conviventi non potranno più beneficiare dell'aliquota maggiore per l'abitazione principale.

¹⁴ pertanto non sono applicabili le disposizioni dell'art. 47, c. 1 e da 5 a 8 del TUIR nei confronti del socio assegnatario.

¹⁵ comma 37

¹⁶ art. 43, c. 2 del TUIR

¹⁷ art. 16-bis TUIR e art. 16 DL 63/2013

¹⁸ commi 54 e 55

¹⁹ principalmente da riferirsi alla Legge 296/2006, c. 344-347 e al DL 63/2013

²⁰ commi 54 e 55

Dal 2025 è esclusa dalle agevolazioni fiscali la sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a combustibili fossili.

12 Riduzione rischio sismico

Dal 2025 per interventi antisismici²¹ (diversi dal Superbonus), nonché per il c.d. "Sisma Bonus acquisti"²², la detrazione si applica²³, su una spesa massima di euro 96.000, nella misura del:

- 50% per proprietari o titolari del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- 36% negli altri casi.

Nel 2026 e nel 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:

- 36% per proprietari o titolari del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- 30% negli altri casi.

Locatari e conviventi rientrano negli "altri casi".

Dal 2024 la detrazione per il Sismabonus va ripartita in 10 rate annuali (anziché in 5).

13 Bonus arredo – valido ancora solamente per il 2025

Il "bonus arredo"²⁴ per mobili e grandi elettrodomestici, destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio è confermato nel 2025 con detrazione al 50% e limite massimo di spesa di euro 5.000²⁵, a condizione che i lavori di ristrutturazione siano iniziati dal 01.01.2024.

14 Superbonus – novità dal 2025

Salvo i casi per i quali trovano applicazione specifiche deroghe in base alla data di inizio lavori, presentazione delle abilitazioni amministrative (CILA), approvazione dei lavori condominiali, ecc., le novità in materia di superbonus sono le seguenti²⁶:

Detrazione del 65% per il 2025

La detrazione del 65% prevista per le spese superbonus 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024 risulta:

- presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini;
- presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio.

Spese 2023: opzione per la detrazione in 10 quote annuali

Per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2023 la detrazione del 110% può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo dal 2023. Tale opzione:

- è irrevocabile;
- richiede la presentazione del mod. REDDITI 2024 integrativo relativo al 2023 entro il 31.10.2025 - termine di presentazione del mod. REDDITI 2025 relativo al 2024.

Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, la stessa va versata senza sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo 2024.

15 Eliminazione barriere architettoniche – nessuna modifica nella Finanziaria 2025

Premesso che la Legge Finanziaria 2025 non apporta nessuna modifica in merito alle detrazioni relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, si riepilogano di seguito per completezza le disposizioni in materia.

La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere-

21 art. 16 del DL n. 63/2013 e all'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 234/2021

22 art. 16, c. 1-septies del DL n. 63/2013

23 commi 54 e 55

24 art. 16 del DL 63/2013

25 comma 55

26 comma 56

re architettoniche²⁷ ed è valida fino al 31.12.2025.

Per le spese sostenute dal 30.12.2023²⁸:

- la detrazione si applica solo a scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici²⁹;
- c'è l'obbligo di effettuare il pagamento con bonifico "dedicato", come per le spese di recupero del patrimonio edilizio;
- si deve acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato³⁰.

Gli interventi possono rientrare tra quelli "trainati" dal Superbonus ovvero in quelli per il recupero del patrimonio edilizio³¹. La normativa resta invariata fino al 31.12.2025.

16 Detrazione “bonus verde” – non è stata riproposta

Tale detrazione non risulta riproposta e pertanto non è più fruibile dall'1.1.2025.

17 IVA: Reverse charge negli appalti di movimentazione merci e nella logistica

La normativa IVA prevede l'applicazione del reverse charge (inversione contabile) per determinate prestazioni di servizi³² effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Con la Legge Finanziaria 2025 si prevede l'estensione del meccanismo del reverse-charge alle predette prestazioni rese³³ nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e prestazione di servizi di logistica.

L'efficacia della predetta disposizione è subordinata all'autorizzazione UE.

18 Aliquota IVA del 5% per i corsi di attività sportiva alpinistica

Viene estesa l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5%, già prevista per i corsi di attività sportiva invernale, anche ai corsi di attività sportiva alpinistica³⁴.

19 Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi

Per garantire la coerenza tra incassi elettronici e scontrini, si stabilisce che il Registratore Telematico (RT) deve integrarsi con i sistemi di pagamento elettronico³⁵. Ciò significa che il dispositivo per i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT per la registrazione e trasmissione dei dati di corrispettivi e pagamenti giornalieri³⁶.

Inoltre, vengono introdotte nuove sanzioni³⁷:

- per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre;
- da euro 1.000 a 4.000 per il mancato collegamento tra RT e strumenti di pagamento elettronico (sanzione già prevista precedentemente per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale).

Queste nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

27 art. 119-ter DL 34/2020

28 art. 3, DL n. 212/2023

29 ferma restando la necessità di rispettare i requisiti richiesti dal DM n. 236/89

30 che attesta il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 236/89

31 art. 16-bis, lett e) del TUIR

32 art. 17, c. 6, lett. A-quinques del DPR 633/72

33 commi da 57 a 63

34 comma 64

35 viene integrato l'art. 2, c. 3, del D.Lgs. n. 127/2015

36 commi da 74 a 77

37 Integrazione dell'art. 11, c. 2-quinques e 5 del D.Lgs. n. 471/97

20 Indicazione CIN nel mod. REDDITI, 730 e CU

È previsto l'obbligo di indicare il Codice Identificativo Nazionale (CIN) nei modelli REDDITI, 730 e CU³⁸ per:

- unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici.
- immobili destinati alle locazioni brevi.
- strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il CIN deve essere indicato anche nella comunicazione dei dati dei contratti di locazione breve stipulati dagli intermediari immobiliari, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo.

21 Tracciabilità spese trasferta e di rappresentanza

Dal 2025 la non tassazione e deducibilità, delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciabili (bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari)³⁹:

- rimborso spese di trasferta o missione fuori dal comune (vitto, alloggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea) dei lavoratori dipendenti⁴⁰;
- spese per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggi e trasporti effettuati con autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al cliente, nonché i rimborsi analitici delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, ovvero corrisposte a lavoratori autonomi⁴¹;
- spese per vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggi e trasporti effettuati con autoservizi pubblici non di linea, sostenuti per le trasferte dei dipendenti, ovvero corrisposte a lavoratori autonomi⁴²;
- spese di rappresentanza⁴³.

Queste disposizioni si applicano anche ai fini IRAP.

Rientrano tra le fattispecie di autoservizi pubblici non di linea: il servizio taxi e di noleggio con conducente.

22 Sottoscrizione digitale processi verbali

L'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Guardia di Finanza (GdF), deve disciplinare⁴⁴ la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti durante e al termine delle attività di controllo⁴⁵. Questa modifica prevede la possibilità per i verbalizzanti di utilizzare la firma digitale per la copia informatica del documento, precedentemente sottoscritto dal contribuente anche in forma analogica (cioè su carta).

23 Novità per lavoratori frontalieri con la Svizzera e retribuzioni convenzionali

Telelavoro

Dal 01.01.2024 e fino all'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'accordo Italia-Svizzera, i lavoratori frontalieri, ovvero i soggetti residenti in comuni entro 20 km dal confine, impiegati in area di frontiera nell'altro Stato e con rientro quotidiano,

- possono svolgere fino al 25% dell'attività in telelavoro presso il proprio domicilio senza perdere lo status di frontalieri. Ai fini fiscali, tale attività è considerata svolta presso il datore di lavoro nell'altro Stato fino al 25% del tempo di lavoro⁴⁶.

Retribuzioni Convenzionali

Con una norma di carattere interpretativo, si conferma che l'applicazione delle retribuzioni convenzionali⁴⁷ si estende anche ai dipendenti che lavorano all'estero continuativamente e co-

38 comma 78

39 commi da 81 a 83

40 art. 51, c. 5 del TUIR

41 art. 54, c. 6-ter del TUIR

42 art. 95, c. 3-bis del TUIR

43 art. 108, c. 2 del TUIR

44 comma 86

45 modifica del c. 2 dell'art. 38-bis del DPR n. 600/73,

46 commi da 97 a 99

47 art. 51, c. 8-bis del TUIR

me oggetto esclusivo del rapporto per più di 183 giorni in 12 mesi, anche se rientrano in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

24 Bonus elettrodomestici

Per il 2025 è previsto un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B) prodotti nell'UE, con contestuale smaltimento del vecchio apparecchio⁴⁸. Il contributo:

- è pari al 30% del costo di acquisto, fino a un massimo di euro 100 per elettrodomestico (euro 200 per famiglie con ISEE inferiore a euro 25.000)
- è fruibile per un solo elettrodomestico.

I criteri di erogazione saranno definiti dal MiMiT⁴⁹.

25 Imposta di registro prima casa - novità

Chi è già proprietario di una "prima casa" può acquistarne una nuova "prima casa" usufruendo dell'agevolazione (aliquota ridotta del 2%) a condizione che la prima venga venduta entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile.

Con la recente modifica⁵⁰, questo termine è stato esteso a due anni.

Se la "vecchia prima casa" non viene venduta entro due anni dall'acquisto del nuovo immobile, si perdono le agevolazioni per l'acquisto della nuova abitazione.

26 Contributo studenti fuori sede

Il fondo per i contributi alle spese di locazione per studenti fuori sede è stato incrementato di un milione di euro per il 2025 e di due milioni di euro per il 2026 e 2027⁵¹. I beneficiari devono essere:

- iscritti a università statali;
- appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 20.000 euro;
- non usufruire di altri contributi pubblici per l'alloggio;
- residenti in luogo diverso da quello in cui si trova l'immobile locato.

27 Riduzione contributiva nuovi artigiani e commercianti

Per il 2025 i soggetti che si iscrivono per la prima volta alla Gestione IVS artigiani o commercianti⁵² e percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono richiedere una riduzione contributiva del 50%⁵³. La riduzione è estesa anche ai collaboratori di imprese familiari.

La riduzione contributiva, richiesta all'INPS dall'interessato:

- è riconosciuta per 36 mesi consecutivi dall'avvio dell'attività (tra l'1.1 e il 31.12.2025);
- è alternativa ad altre agevolazioni con riduzione di aliquota.

L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli aiuti "de minimis"⁵⁴.

28 Bonus nuove nascite

Per il 2025 è confermato un bonus una tantum di 1.000 euro (non tassato) per ogni figlio nato o adottato, per nuclei familiari residenti in Italia con ISEE non superiore a 40.000 euro (l'Assegno unico e universale non influisce sull'ISEE)⁵⁵.

Possono richiederlo, tramite apposita domanda all'INPS:

- cittadini italiani e UE, o loro familiari con permesso o diritto di soggiorno permanente,

48 commi da 107 a 111

49 Ministero delle Imprese e del Made in Italy

50 comma 116

51 comma 120

52 art. 1, c. 1 della Legge n. 233/90

53 comma 186

54 Regolamento UE n. 2831/2023

55 commi da 206 a 208

ovvero

- cittadini extra-UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per più di sei mesi e titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

29 Detrazione IRPEF cani guida

La detrazione IRPEF per il mantenimento dei cani guida per non vedenti aumenta da euro 1.000 a euro 1.100⁵⁶.

30 Imposta sostitutiva premi di produttività

Confermata per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva⁵⁷ applicabile⁵⁸:

- ai premi di risultato variabili legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
- alle somme erogate come partecipazione agli utili,

fino a 3.000 euro (4.000 euro se l'azienda coinvolge i lavoratori nell'organizzazione del lavoro secondo contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.04.2017), salvo rinuncia scritta del lavoratore.

La misura si applica ai dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell'anno precedente.

31 Novità welfare aziendale

*Agevolazione neoassunti*⁵⁹

Per i neoassunti a tempo indeterminato dal 1.1 al 31.12.2025, con reddito da lavoro dipendente inferiore ad euro 35.000 nell'anno precedente e trasferimento della residenza oltre 100 km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro,

- il datore di lavoro può erogare o rimborsare fino a euro 5.000 annui per canoni di locazione e manutenzione, non concorrenti al reddito per i primi 2 anni dall'assunzione (solo ai fini fiscali e non contributivi/ISSE/previdenziali).

Per fruire di tale beneficio il dipendente è tenuto a fornire una dichiarazione sostitutiva al datore di lavoro.

*Limite fringe benefit*⁶⁰

Analogamente agli anni scorsi, anche per il triennio 2025-2027, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di euro 1.000 (euro 2.000 per dipendenti con figli a carico):

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate e/o rimborsate agli stessi dipendenti per utenze domestiche (acqua, luce, gas), affitto e interessi mutuo prima casa.

Per ottenere la maggiorazione, riconosciuta ai soggetti con figli a carico, è necessario rilasciare al datore di lavoro un'apposita dichiarazione con codice fiscale dei figli.

32 Proroga maxi deduzione per i nuovi dipendenti

Viene prorogata⁶¹ al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due (per i soggetti solari: 2025, 2026 e 2027), la maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale per nuove assunzioni a tempo indeterminato⁶².

⁵⁶ comma 229

⁵⁷ di cui all'art. 1, c. 182 della Legge n. 208/2015

⁵⁸ comma 385

⁵⁹ commi da 386 a 389

⁶⁰ commi 390 e 391

⁶¹ commi 399 e 400

⁶² art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023

33 Credito d'imposta transizione 5.0

La disciplina del credito d'imposta transizione 5.0⁶³ è stata modificata come segue⁶⁴:

- il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;
- per alcune fattispecie relative all'acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta;
- passa dal 15% al 35% del costo l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro, prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento;
- per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
- viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta industria 4.0;
- si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considerata in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni;
- si prevede la cumulabilità del credito d'imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
- viene precisato che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Misura del credito d'imposta spettante

Credito d'imposta Transizione 5.0	Importo investimento	Riduzione consumi energetici: da 3% fino a 6% (struttura produttiva) da 5% fino a 10% (processi)	Riduzione consumi energetici: superiore a 6% fino al 10% (struttura produttiva) superiore a 10% fino a 15% (processi)	Riduzione consumi energetici: superiore a 10% (struttura produttiva) superiore a 15% (processi)
Ante modifiche	Fino a € 2.500.000	35%	40%	45%
	Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	15%	20%	25%
	Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%
Post modifiche	Fino a € 10.000.000	35%	40% (*)	45% (*)
	Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10% (*)	15% (*)

Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000

* La possibilità di fruire del credito d'imposta con le maggiori nuove aliquote, in relazione ai progetti di investimento "ammessi a prenotazione" dal 01.01.2024 fino al 01.01.2025, è subordinata all'invio di un'apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate⁶⁵.

34 Mini IRES

È prevista una riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20%, per il solo periodo d'imposta 2025, per le società e gli enti interessati che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni⁶⁶:

- accantonano in un'apposita riserva una quota minima dell'80% degli utili realizzati

63 art. 38 del D.L. n. 19/2024

64 commi da 427 a 429

65 ai sensi e nei limiti di cui all'art. 38, comma 21, DL n. 19/2024

66 commi da 436 a 444

nell'esercizio 2024;

- almeno il 30% degli utili accantonati (o comunque non meno del 24% degli utili dell'esercizio 2023) deve essere investito in beni strumentali nuovi (macchinari, impianti, ecc.) destinati alla produzione in Italia e rientranti nelle categorie "Transizione 4.0" e "Transizione 5.0". L'importo minimo degli investimenti è di 20.000 euro. Gli investimenti devono essere realizzati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025;
- il numero dei dipendenti non deve diminuire rispetto alla media degli ultimi tre anni. È obbligatorio effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- l'azienda non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nel 2024 e nel 2025, salvo casi eccezionali.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- le società in fase di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali;
- le imprese che applicano regimi fiscali semplificati (regimi forfetari);
- le aziende che hanno chiuso il bilancio 2024 in perdita.

L'impresa perde il diritto all'agevolazione se:

- distribuisce la quota di utili accantonati prima del termine previsto;
- dismette, cede o utilizza per scopi diversi i beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

35 Credito d'imposta "Industria 4.0"

È stata modificata⁶⁷ la disciplina del credito d'imposta c.d. "Industria 4.0"⁶⁸.

In particolare:

- viene abrogata la disposizione che riconosce un credito d'imposta del 10% alle imprese che effettuano investimenti dal 01.01.2025 al 31.12.2025 aventi ad oggetto beni immateriali di cui alla Tabella B⁶⁹ (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".
- si riconosce il credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali di cui alla Tabella A⁷⁰ funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il credito d'imposta spetta nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni; 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni; 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a euro 10 milioni.

Sono previste specifiche regole per il monitoraggio della fruizione dei suddetti crediti d'imposta.

36 Rifiinanziamento "Nuova Sabatini"

Per sostenere gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (PMI), è confermato l'incremento delle risorse per la "Nuova Sabatini"⁷¹: 400 milioni di euro per il 2025, 100 milioni per il 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

67 commi da 445 a 448

68 introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020)

69 di cui alla tabella B della Legge Finanziaria 2017

70 di cui alla tabella A della Legge Finanziaria 2017

71 comma 461

37 Detassazione delle mance nel settore ricettivo e della ristorazione

Dal 2025⁷² le mance (somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche con pagamenti elettronici) in strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande⁷³:

- costituiscono reddito di lavoro dipendente;
- sono soggette a imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 30% (precedentemente del 25%) del reddito percepito per le relative prestazioni, applicata dal sostituto d'imposta;
- sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, premi INAIL e calcolo del TFR;
- concorrono al reddito per deduzioni, detrazioni e benefici (anche non tributari) che richiedono requisiti reddituali.

Queste disposizioni si applicano solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro (precedentemente non superiore a 50.000 euro).

38 Verifiche degli organi di controllo delle società che ricevono contributi “significativi”

Gli organi di controllo (anche monocratici) di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi statali di "entità significativa" devono⁷⁴:

- verificare che l'utilizzo dei contributi sia conforme alle finalità per cui sono stati concessi, secondo le responsabilità agli stessi attribuite dalla normativa;
- inviare al MEF⁷⁵ una relazione con i risultati delle verifiche.

Con un apposito DPCM sarà individuata la definizione di “contributo di entità significativa”.

39 Obbligo della PEC per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria


L'obbligo di avere una PEC (Posta Elettronica Certificata) e comunicarla al Registro delle Imprese, già previsto per ditte individuali e le società, è stato esteso anche agli amministratori delle società⁷⁶.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



72 comma 520

73 di cui all'art. 5, Legge n. 287/91

74 comma 857

75 Ministero dell'Economia e delle Finanze

76 comma 860